REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1988

che determina, per il 1988, la ripartizione delle importazioni di carni bovine provenienti dagli Stati ACP a norma del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la ripartizione tra gli Stati ACP delle carni bovine da importare nella Comunità nonché la possibilità di procurare, a richiesta degli Stati ACP che non sono in grado di fornire l'intero contingente loro assegnato, ad una diversa ripartizione fra tali Stati nell'anno in corso o nell'anno successivo;

considerando che con lettera 16 giugno 1988 gli Stati ACP hanno chiesto un trasferimento a favore dello Zimbabwe di 1 750 t per il 1988, da realizzarsi mediante riduzione delle quote del Botswana, dello Swaziland, del Madagascar e del Kenia, rispettivamente di 900, 500, 250 e 100 t;

considerando che, stante l'attuale ritmo delle importazioni originarie degli Stati ACP, lo Zimbabwe sembra in grado di far fronte a tale aumento di quota; che è opportuno dare un seguito favorevole alla domanda di trasferimento a favore dello Zimbabwe presentato dagli altri Stati ACP;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni, a norma del regolamento (CEE) n. 486/85 di carni bovine provenienti dagli Stati ACP sono ripartite, per l'anno civile 1988, come segue:

Botswana	18 016 t
Kenia	42 t
Madagascar	7 329 t
Swaziland	2 863 t
Zimbabwe	9 850 t

2. La ripartizione prevista nel paragrafo 1 si applica entro il limite di 30 000 t e lasciando impregiudicata la ripartizione delle quantità supplementari prevista nell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 486/85.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.